



COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

Settore I/AA.GG.

All' ufficio elettorale
Alla polizia municipale

Oggetto: Elezioni amministrative 2024. **Propaganda elettorale** (legge 1956 n. 12 modificata dalla legge 1975 n.130; legge 1993 n. 515 e 2000 n. 28 e successive modifiche).

In materia di propaganda elettorale, si fa rinvio alla nota regionale prot. n. 6215 del 16 Aprile 2024 inserita nel sito della regione Sicilia.

In occasione delle elezioni amministrative 2024, riguardanti il sindaco ed il consiglio comunale, fissate nei giorni sabato 8 Giugno e Domenica 9 Giugno 2024, si ritiene opportuno, a seguito di richiesta di chiarimenti, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo, di uniformità di trattamento e pari condizioni fra tutte le liste/candidati partecipanti alle elezioni, fornire le sotto elencate indicazioni:

- nella richiesta di utilizzo di un'area, da formularsi per ragione di ordine pubblico con congruo preavviso di almeno 24 ore e precisamente entro le ore 14 del giorno precedente lavorativo (con esclusione dunque del sabato e della domenica) lo svolgimento del comizio, dovrà essere chiaramente indicato il giorno ora luogo e fascia oraria prescelta, con possibilità di indicare aree alternative, se il sito prescelto sia stato già assegnato;
- ciascun gruppo autorizzato all'utilizzo delle aree dovrà provvedere autonomamente a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità civile o penale legata all'esecuzione della stessa manifestazione.
- impegnarsi al diligente utilizzo del sito pubblico messo a disposizione e alla restituzione dello stesso alla pubblica fruizione nelle stesse condizioni in cui è stato concesso e non saranno messi a disposizione personale attrezzature beni mobili del comune tranne quelli insistenti nei luoghi da utilizzare.

In caso di presenza di più richieste, che riguardano le stesse aree, se non sono stati indicati siti alternativi, per consentire l'avvicendamento dei gruppi richiedenti, l'area o il sito verranno concessi per l'orario richiesto alla richiesta pervenuta per prima in *ordine cronologico*, avuto riguardo alla data ed orario di ricevimento indicato nella ricevuta del protocollo informatico, mentre, per la

seconda richiesta, verrà concessa l'area per altro orario tranne che intervenga accordo fra i rappresentanti dei gruppi;

Tra un comizio, della durata massima di un'ora, e l'altro successivo, deve trascorrere un intervallo di **almeno 15 minuti** per assicurare il deflusso dei partecipanti. I comizi si concludono nei giorni feriali entro le ore 23 e, alle ore 24, nei giorni di Sabato e Domenica.

Si rammenta che, dal 10 Maggio c.a. sono vietati lancio e getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne dei partiti politici. Dal medesimo giorno, possono tenersi riunioni elettorali, senza obbligo di preavviso al questore. La propaganda elettorale fonica su mezzi mobili invece, consentita nel rispetto dell'art 7 comma 2 della legge 254 Aprile 1975 n. 130, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

I comizi si concludono entro le ore **24,00 del giorno 7 Giugno 2024** giusta nota della prefettura di Catania prot. n. 9911/2024 (art 9 della legge n.212/1956 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art 1 comma 3 lett. b del decreto legge 7/2024); nel caso in cui pervengano più richieste che riguardano i medesimi siti e la medesima *ultima fascia oraria*, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, pluralismo, uniformità di trattamento e pari condizioni fra tutte le liste/candidati partecipanti alla competizione elettorale, per consentire l'avvicendamento dei gruppi richiedenti l'area o il sito verranno concessi **mediante sorteggio**.

Nei giorni destinati alla votazione vige il divieto di ogni propaganda elettorale entro di **200 metri** dalle sezioni elettorali (art 9 secondo comma legge n.212/1956 e successive modificazioni);

Da venerdì 24 Maggio è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni su orientamenti politici e voti degli elettori.

Il responsabile settore I
M.G. Ognisanti

